

(N. 2487)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640,
recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane.

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, è necessario provvedere, a spese dello Stato, mediante espropriazione o per contratto di compravendita, all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste nella legge stessa.

Secondo l'esperienza finora acquisita, in molti casi si è palesato conveniente per l'Amministrazione provvedere all'acquisto consensuale delle aree invece che per esproprio, anche perchè il prezzo liberamente pattuito, specie nei centri a sviluppo edilizio non intensivo, non si discosta, in genere, da quello che si determina in base ad eventuale perizia giudiziaria, malgrado le favorevoli disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 640.

Peraltro il sistema di acquisto mediante libera contrattazione ha incontrato seri inconvenienti specie per la complessità del procedimento necessario al perfezionamento dei contratti, fra cui, in primo luogo, il ritardo eccessivo nel pagamento del prezzo. Circa le norme da seguire per tale procedimento basti accennare a quelle degli articoli 822-824 delle istruzioni sui servizi generali del Provveditorato generale dello Stato.

Tale complessità di procedura, con l'intervento di vari organi attivi e consultivi, comporta ritardi che non si conciliano con la necessità di realizzare di urgenza i programmi costruttivi in applicazione della citata legge n. 640.

Si ravvisa allora l'opportunità di snellire la procedura e di accelerare i tempi di esecuzione

delle opere, al che provvede l'unito disegno di legge, secondo cui all'acquisto delle aree provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici e i relativi contratti sono approvati previo parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle Opere pubbliche competente per territorio, che sostituisce ogni

altro parere. Va, però, osservato che permangono le garanzie che le norme vigenti intendono salvaguardare, poichè in detto Comitato sono rappresentati le Amministrazioni attive e gli organi consultivi già chiamati a pronunciarsi sul contratto di acquisto delle aree.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.